

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-62 del 08/01/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA (risorsa FCA2502) UBICATA NEL COMUNE DI CESENA (FC), LOCALITÀ PONTE PIETRA CON CAMBIO TITOLARITÀ' RICHIEDENTE: BRIGHI CRISTIAN USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA PRATICA FCPPA1326
Proposta	n. PDET-AMB-2018-66 del 08/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA (risorsa FCA2502) UBICATA NEL COMUNE DI CESENA (FC), LOCALITÀ PONTE PIETRA CON CAMBIO TITOLARITÀ'
RICHIEDENTE: BRIGHI CRISTIAN
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FCPA1326

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle

diverse categorie”;

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

RICHIAMATA:

- la **Determinazione Dirigenziale n. 17766 del 24/11/2005**, con scadenza al 31/12/2005, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato al Sig. Brighi Gino (C.F. BRGGNI43T05C573E) residente nel comune di Cesena (FC), località Pontepietra in Via Provinciale Sala n. 482, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea da destinarsi ad uso irrigazione agricola per un volume d'acqua massimo di 8000 mc/annui, mediante un pozzo (risorsa FCA2502) ubicato in località Pontepietra (FC) su terreno di proprietà distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 131 mapp. 356. L’opera di prelievo ha una profondità di m 26,00 dal piano di campagna, un diametro di mm 150 ed è dotato di una pompa elettrica ad immersione, di potenza pari a 1,1 Kw e portata di esercizio massima di 3,3 l/s. **PRATICA FCPPA1326**;

- **la domanda di rinnovo senza modifiche della concessione FCPA1326** presentata al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna, in data 31 dicembre 2007 e registrata con PG/2008/0017141 del 17/01/2008, dal Sig. Brighi Gino (C.F. BRGGNI43T05C573E);

VISTA:

- **la domanda di cambio di titolarità della concessione FCPA1326** di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola per un volume d'acqua massimo di 1877 mc/annui presentata in data 14/09/2016 ed acquisita da Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena al Protocollo PG/2016/13982 del 22/09/2016, da Brighi Cristian (C.F. BRGCST72T16C573N) in qualità di titolare di Ditta individuale omonima con P.IVA 02552360402 con sede legale in via Provinciale sala n. 484 in comune di Cesena (FC), quale affittuario del fondo rustico su cui è ubicata la risorsa idrica di cui al contratto d'affitto e relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato alla domanda stessa;
- il parere dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli Prot. n. 475/2016 del 9/11/2016, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2016/16504 del 15/11/2017, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alla prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza annuale;

DATO ATTO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- il deposito cauzionale di € 51,65 con bollettino postale VCY0048 in data 22/02/2006 che è stato integrato con un versamento di € **198,35** per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 di € 250,00;
- le spese d'istruttoria di € 86,00 con bollettino postale VCY0803 in data 20/12/2007 ;
- i canoni di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea fino all'anno 2017;

ACCERTATA

sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, la compatibilità di utilizzo del prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo per una quantità massima annua di mc **1.877,00** da derivarsi per un comparto irriguo complessivo dichiarato di circa Ha 4,6 di cui Ha 0,5 impiantati a fragole, circa Ha 1,90 a colture ortive e Ha 2,2 a pesco;

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il cambio di titolarità della concessione semplificata possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare** la concessione **FCPPA1326** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (risorsa FCA2502) ad uso irrigazione agricola;
2. di assentire con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, il **cambio di titolarità** a favore di **Brighi Cristian** (C.F. BRGCST72T16C573N) in qualità di titolare di Ditta individuale omonima con P.IVA 02552360402 con sede legale in via Provinciale sala n. 484 in comune di Cesena (FC) della concessione **FCPPA1326** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola quale affittuario del fondo rustico su cui è ubicata la risorsa idrica. La risorsa è distinta nell'NCT del comune di Cesena al foglio n. 131, mappale 356 in Località Ponte Pietra;
3. di confermare che la quantità d'acqua prelevabile è pari un volume complessivo annuo massimo di mc. 1.877,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
4. di stabilire che la concessione FCPPA1326 scadrà il 31/12/2022;
5. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, e che **l'attestazione del pagamento della integrazione di € 198,35 deve essere consegnata al ritiro del provvedimento di concessione**. Il deposito di € 250,00 verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. di fissare il **canone annuo in € 12,00** sulla base della normativa citata in premessa;
7. di fissare in **€ 60,00 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione**, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione. L'attestazione del pagamento deve essere consegnata al ritiro del provvedimento di concessione;
8. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la notifica al concessionario dell'atto e del disciplinare, parte integrante dello stesso;
9. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto e del disciplinare, parte integrante dello stesso, da parte del concessionario;

DI STABILIRE che:

1. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
2. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
3. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

4. l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
5. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cristianbrighi@pec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
6. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola rilasciata al Brighi Cristian (C.F. BRGCST72T16C573N) in qualità di titolare di Ditta individuale omonima con P.IVA 02552360402 - PRATICA FCPA1326

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un pozzo aventi le seguenti caratteristiche:
 - il pozzo è ubicato su terreno, di proprietà di altri, distinto nel NCT del comune di Cesena al foglio n. 131, mappale 356 in Località Ponte Pietra;
 - profondità massima di 26,00 m. dal piano campagna;
 - equipaggiato con pompa sommersa avente potenza pari a 1,1 Kw e portata di esercizio massima di 3,3 l/s;
 - diametro del tubo di rivestimento 150 mm;
 - non è dotato di avanpozzo;
 - coordinate geografiche (UTMRER Longitudine/X=765035 e Latitudine/Y=892748);
2. La risorsa derivata sarà utilizzata ad uso irriguo per una quantità massima annua di mc 1.877,00 da derivarsi per un comparto irriguo complessivo dichiarato di circa Ha 4,6 di cui Ha 0,5 impiantati a fragole, circa Ha 1,90 a colture ortive e Ha 2,2 a pesco (con impianto a goccia).

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo della risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima pari a 3,3 l/s e il volume complessivo pari a **1.877,00 mc/annuo** stabiliti nel provvedimento di concessione.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata**, uscente dalla pompa mobile e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e

Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n.2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 6

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 Dicembre 2022**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, è facoltà dell'Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura Arpae concedente.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022**.

ART. 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Trattandosi di pozzo, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a

richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.